

R E G I O N E P U G L I A

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

***Area Politiche per la promozione della salute delle persone
e delle pari opportunità***

Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria

Codice CIFRA: PRI/ DEL / 2010 / 00024

**OGGETTO: *L.r. n. 4/2010 art. 47* – Servizio di trasporto scolastico per alunni disabili –
Recepimento intesa tra regione Puglia, ANCI e UPI e approvazione delle Linee Guida.**

L'Assessore regionale al Welfare, Elena Gentile, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente dell'Ufficio Integrazione Sociosanitaria, così come confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

In applicazione del combinato disposto dell'articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che attribuisce alle province i compiti e le funzioni concernenti "i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per alunni con handicap o in situazioni di svantaggio", e del titolo V della Costituzione, che attribuisce alle Regioni potestà legislativa concorrente nella materia in oggetto, riservando allo Stato la sola determinazione dei principi fondamentali, la Regione ha disciplinato con l'art. 47 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4, il riordino delle competenze in materia di trasporto scolastico degli alunni con disabilità.

In particolare, il servizio di trasporto scolastico per gli alunni diversamente abili, in quanto inteso quale servizio di supporto organizzativo del servizio di istruzione, è di competenza dei Comuni e delle province. Ai Comuni spetta il compito di garantire il trasporto per tutti i gradi inferiori di istruzione, compresa la scuola dell'infanzia. Alle Province spetta il compito di garantire il trasporto degli alunni disabili per l'istruzione superiore.

Il comma 3 dell'art. 47 precisa che i Comuni attuano il servizio di trasporto scolastico con le risorse ordinarie già utilizzate per il diritto allo studio a valere sul proprio bilancio comunale e, ove necessario, le integrano nei limiti della programmazione finanziaria approvata a valere sulle risorse assegnate per il finanziamento dei piani sociali di zona di cui alla [l.r. 19/2006](#).

Le Province attingono, invece, annualmente ad una quota del Fondo Nazionale delle Politiche sociali di cui all'art. 69 della l.r. n. 19/2006, a titolo di concorso alla spesa sostenuta per le rispettive competenze. Si precisa che l'art. 47 non costituisce trasferimento di delega di funzione, ma intervento normativo a definizione delle competenze spettanti a Comuni e Province nell'ambito in oggetto, in applicazione delle norme nazionali che già attribuivano le funzioni gestionali dei servizi socioassistenziali e di supporto del diritto allo studio agli Enti locali.

Al fine di consentire alle Province pugliesi di avviare l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico per l'imminente inizio dell'anno scolastico 2010-2011 si rende urgente definire le necessarie intese con l'UPI Puglia e con l'ANCI Puglia in merito alle modalità generali di organizzazione del servizio, agli elementi di omogeneità da assicurare ai requisiti minimi di accesso, nonché in merito alla attribuzione di risorse finanziarie e al riparto delle stesse tra le Province.

A tal fine si rileva che il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ha assegnato, con comunicazione prot. n. 18/0000884 del 2 luglio 2010 la somma complessiva di Euro 13.269.780,64 quale anticipo dell'annualità 2010 del Fondo Nazionale Politiche sociali, somma che è già stata accreditata sul conto di tesoreria n. 31601 intestato alla Regione Puglia. Nelle more della approvazione del provvedimento di Giunta regionale di finalizzazione e riparto del FNPS complessivamente assegnato per il 2010, anche a seguito della erogazione del saldo che in genere avviene entro l'ultimo bimestre dell'esercizio finanziario, in conformità con quanto previsto dal combinato disposto della l.r.

n. 19/2006, art. 67, e della l.r. n. 4/2010, art. 47, è possibile individuare la quota del Fondo da finalizzare per il concorso al finanziamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni disabili che frequentano le scuole medie superiori, a valere sulla annualità 2010 del FNPS.

A tal fine, in data 13 e 21 luglio 2010 si sono svolte due riunioni in sede tecnica tra la struttura regionale dell'Assessorato al Welfare e le strutture tecniche degli assessorati alle politiche sociali delle Province pugliesi, che hanno consentito di elaborare una proposta tecnica di linee guida per l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico.

Sarà, peraltro, cura di ciascuna Amministrazione Provinciale concordare in sede di Coordinamento interistituzionale provinciale, con tutti i Comuni di riferimento, le modalità organizzative di dettaglio e specifiche territoriali, al fine di mettere a valore tutte le possibili sinergie con le altre attività socioassistenziali assicurate dai Comuni associati in ambito territoriale a valere sulla programmazione dei rispettivi Piani sociali di Zona.

Sono state, inoltre, definite le modalità di riparto e attribuzione delle risorse alle Province pugliesi, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- i criteri demografici e amministrativi di riparto delle risorse;
- i vincoli all'impegno e alla spesa delle somme finalizzate all'intervento oggetto del presente provvedimento, derivanti dalla disciplina sul rispetto del Patto di Stabilità per l'anno 2010 e sulle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità per l'esercizio finanziario 2009.

I risultati delle elaborazioni del tavolo tecnico Regione – Province pugliesi, è stato portato all'esame del tavolo politico di confronto tra Regione – ANCI - UPI al fine di definire e raggiungere le necessarie intese.

In data 30 luglio 2010 e in data 3 agosto 2010 si sono svolte le due riunioni del suddetto tavolo di confronto che hanno portato a definire le seguenti intese:

- sono state approvate le linee guida per l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni disabili delle scuole medie superiori, di cui all'Allegato A della presente proposta di deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- è stata approvata la finalizzazione di Euro 2.000.000,00 a valere sul FNPS 2010, per il concorso al finanziamento del servizio suddetto, di competenza delle province, da ripartire tra le amministrazioni provinciali secondo i seguenti criteri di riparto:
 - a) il 25% del fondo in base al numero di Comuni di ciascuna Provincia;
 - b) il 75% del fondo in base alla popolazione residente in ciascuna Provincia;con l'impegno di rivedere tali criteri di riparto per la successiva annualità, in presenza di dati storici sulla domanda che il servizio avrà fatto registrare nel primo anno di attuazione.
- considerato che il finanziamento regionale rappresenta un mero cofinanziamento alle risorse all'uopo stanziare dalle Amministrazioni provinciali per la realizzazione del servizio, è stato concordato l'impegno di ciascuna Provincia ad apportare risorse proprie in misura non inferiore al 15% di quanto assegnato quale cofinanziamento regionale.

Il riparto rispetto ai suddetti criteri è illustrato nel successivo prospetto:

**Simulazione Riparto 2 Meuro per "Trasporto Scolastico Disabili"
tra le province pugliesi**

PROV.	Popolazione Residente	Num. Comuni	Importo I peso (25%)	Importo II peso (75%)	TOTALE
BA*	1.252.249	41	€ 79.457,36	€ 460.419,29	€ 534.876,65
BAT	390.925	11	€ 21.317,83	€ 143.732,92	€ 165.050,75
BR	402.891	20	€ 38.759,69	€ 148.132,51	€ 186.892,20
FG*	640.498	60	€ 116.279,07	€ 235.494,41	€ 356.773,48
LE	812.658	97	€ 187.984,50	€ 298.793,15	€ 486.777,64
TA	580.481	29	€ 56.201,55	€ 213.427,72	€ 269.629,27
TOTALI	4.079.702	258	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 2.000.000,00

*La Provincia di Bari cede un importo di Euro 5.000,00 dalla sua quota in favore della quota assegnata alla Provincia di Foggia, in ragione delle caratteristiche morfologiche del territorio.

Si provvederà allo stanziamento e all'impegno delle suddette risorse con successivi provvedimenti di Giunta Regionale e successivi provvedimenti amministrativi, in sede di adozione del riparto del Fondo Nazionale Politiche Sociali per le annualità 2010-2011, che in ogni caso sarà effettuata nel successivo esercizio finanziario rispetto a quello corrente.

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale di prendere atto delle intese raggiunte tra Assessorato al Welfare, Comuni pugliesi rappresentanti dall'ANCI e Province pugliesi, rappresentate dall'UPI, approvando le linee guida di cui all'Allegato A del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e approvando la finalizzazione di 2 Meuro del FNPS 2010 per il concorso al finanziamento delle Province per il servizio di trasporto scolastico degli alunni disabili delle scuole medie superiori, rinviando a successivi provvedimenti di Giunta Regionale il riparto del FNPS, lo stanziamento delle somme e l'assunzione dei necessari impegni contabili.

Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio Regionale.

Sono rinviati a successivi provvedimenti di Giunta Regionale gli adempimenti connessi al riparto del FNPS 2010 e, dunque, dal presente provvedimento non discendono atti di liquidazione entro il corrente esercizio finanziario.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. "a) e d)" della Legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dalla dirigente del Servizio;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;
- di approvare l'Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto dell'intesa già assunta tra Regione, ANCI e UPI in tema di risorse finanziarie da attribuire a valere sul FNPS 2010 e di criteri di riparto delle stesse risorse alle Province pugliesi per l'attuazione del servizio di trasporto scolastico per alunni disabili per a.s. 2010-2011, in attuazione dell'art. 47 della l.r. n. 4/2010;
- di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcuna implicazione di spesa entro il corrente esercizio finanziario e che si rinvia a successivo provvedimento di Giunta regionale il riparto del FNPS 2010, avendo assunto il questa sede impegno formale alla applicazione dei criteri di riparto oggetto di intesa;
- di delegare la Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria a predisporre ogni proposta di deliberazione e provvedimento amministrativo che discenda dal presente atto;
- di notificare le Linee guida di cui all'Allegato A a tutti gli ambiti territoriali pugliesi e alle amministrazioni provinciali;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulle pagine dedicate del sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA	IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
-----------------------------------	-----------------------------------

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidatole, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La responsabile della P.O.
(Miria Vigneri)


La dirigente dell'Ufficio Integrazione Sociosanitaria
(Francesca Zampano)

La dirigente del Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria
(Anna Maria Candela)

Il sottoscritto non ravvisa/~~ravvisa~~ la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le seguenti osservazioni ai sensi dell'art. 15 e 16 del DPGR n. 161/2008.

Il Direttore *ad interim* dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità
(Mario Aulenta)

L'ASSESSORE PROPONENTE
(Dott.ssa Elena Gentile)



R E G I O N E P U G L I A

ALLEGATO A

**LINEE GUIDA REGIONALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI
DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI**

*Il presente allegato si compone di n. 6 (sei) pagg.,
inclusa la presente copertina*

Premessa e ambito di applicazione

La Regione Puglia e gli EE.LL. pugliesi riconoscono e favoriscono il diritto allo studio di tutti i cittadini residenti nel proprio territorio e garantiscono, ai sensi dell'art. 139, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 112/98, così come specificati dagli artt. 47 e 49 della L.R. n°4 del 25.02.2010 "*Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali*", i servizi di integrazione scolastica e trasporto scolastico a favore degli studenti con handicap o in situazioni di svantaggio.

L'individuazione dell'**alunno in situazione di handicap** ha luogo ai sensi del DPCM 23 febbraio 2006, n.185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289" e della relativa disciplina attuativa contenuta nel Regolamento Regionale n. 6 dell'8 marzo 2007 .

Il presente documento si pone l'obiettivo di definire il ruolo delle province nell'organizzazione e nell'erogazione del servizio di trasporto scolastico assistito agli studenti disabili frequentanti gli istituti di istruzione secondaria superiore.

I contenuti del presente documento sono stati definiti di concerto con le 6 province pugliesi.

Sulla base dei contenuti e dei presupposti oggetto delle presenti linee guida ciascuna provincia provvederà, con tempi e modalità proprie, all'approvazione di apposito provvedimento per la definizione delle specifiche modalità di gestione e organizzazione del servizio.

Il quadro normativo

Con la **legge dello stato n. 328/2000** "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", e la riforma del titolo V della Costituzione è stata operata una diversa distribuzione di funzioni tra Stato, Regioni ed Enti Locali attribuendo allo stato la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti a livello nazionale, alle regioni la competenza in materia di programmazione e pianificazione delle politiche socio-sanitarie, mentre province e comuni operano in conformità di quanto concordato in sede di formazione dei piani di zona;

Il **TUEL (D.Lgs.267/2000)** all'art. 13, ha assegnato tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona e alla comunità al comune, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

Il TUEL (D.Lgs.267/2000), all'art. 19, lett.i), ha assegnato, tra le altre funzioni, alla provincia i compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica. Il 2° comma dello stesso articolo prevede che la provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti promuove, coordina e/o realizza attività di rilevante interesse provinciale nel settore sociale.

Conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale la Regione Puglia, con **legge regionale n. 19 del 10 luglio 2006** "*Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia*", all'art. 17 ha puntualmente indicato il ruolo e le competenze delle province.

Con la recente **legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2010**, all'art. 47, la Regione Puglia ha riordinato le competenze in materia di trasporto scolastico degli alunni con disabilità stabilendo che lo stesso, in quanto supporto organizzativo del servizio di istruzione è di

competenza dei comuni e delle province. Ai comuni spetta il compito di garantire il trasporto per tutti i gradi inferiori di istruzione, compresa la scuola per l'infanzia ed alle province spetta il compito di garantire il trasporto per l'istruzione superiore. I comuni realizzano il servizio con risorse a valere sul proprio bilancio comunale e, ove necessario, le integrano nei limiti della programmazione finanziaria approvata nei rispettivi Piani di Zona.

Per il concorso alla spesa sostenuta dalla province per le rispettive competenze in materia di trasporto scolastico per gli alunni disabili frequentanti le scuole superiori, la Regione dispone annualmente, in sede di riparto del FNPS, lo stanziamento di un'apposita quota di detto fondo.

Oggetto e Finalità

Per trasporto scolastico in genere si intende l'organizzazione del trasporto casa – scuola e ritorno per rendere possibile la frequenza delle lezioni da parte di studenti che risiedono a distanza dai plessi scolastici che frequentano, siano essi ubicati nel comune di residenza ovvero fuori dal comune di residenza.

Il servizio di trasporto studenti disabili, oggetto delle presenti linee guida, rientra tra gli interventi che le Province realizzano al fine di assicurare il diritto allo studio a quegli studenti che, a causa della loro disabilità, siano assolutamente impossibilitati a servirsi dei normali mezzi pubblici di linea o di affrontare percorsi a piedi da e per le sedi scolastiche regolarmente frequentate.

Trattasi di un **servizio a domanda individuale** che risponde alla finalità di rimuovere le situazioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il pieno raggiungimento della massima autonomia possibile e la piena partecipazione alla vita collettiva, in condizione di parità.

Modalità operative

L'intervento delle Province Pugliesi sarà strutturato secondo le seguenti modalità operative:

1. analisi dei bisogni della realtà territoriale;
2. raccordo operativo tra gli enti;
3. definizione delle più appropriate modalità di organizzazione e gestione del servizio in funzione delle specificità territoriali e dell'utenza.

Modalità di gestione dell'intervento

Il servizio consiste nel trasportare, con mezzi idonei, gli studenti aventi titolo dalle fermate individuate da ciascuna Provincia in autonomia fino alle sedi scolastiche e viceversa.

Il servizio, ove esigenze di economicità e di organizzazione lo rendano preferibile, sarà erogato in collaborazione con i comuni del territorio e con gli ambiti territoriali o attraverso delega agli stessi, previa sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.

Laddove la scelta ricada sulla gestione diretta il servizio di trasporto potrà essere organizzato in economia oppure parte in economia e parte in appalto.

Laddove la scelta ricada sulla gestione indiretta l'affidamento all'esterno sarà definito, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica, attraverso la sottoscrizione di convenzioni con soggetti dotati di mezzi, organizzazione e personale idonei allo scopo.

Il servizio di trasporto potrà essere garantito, laddove la singola provincia ne valuti l'opportunità, anche attraverso l'erogazione di contributi economici (buoni e/o voucher) destinati alla famiglie e/o ad associazioni.

Le Province si riservano, inoltre, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento Regionale n. 4/2007, di sottoscrivere convenzioni con associazioni e enti no profit idonei a prestare la necessaria collaborazione ai fini dell'organizzazione ed erogazione del servizio stesso.

Destinatari del Servizio

Sono destinatari del servizio di trasporto di cui alle presenti Linee Guida gli studenti iscritti e regolarmente frequentanti una delle scuole di istruzione secondaria avente sede nel rispettivo territorio provinciale.

Lo studente deve essere residente in uno dei comuni delle province pugliesi e deve presentare una grave minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata, progressiva o temporanea certificata secondo i criteri della legge n. 104/92 e, a causa di tale situazione, deve trovarsi nella condizione di impossibilità assoluta ad utilizzare i normali mezzi di trasporto pubblico, anche in quanto privo di familiari e conviventi capaci di favorire e consentire o l'uso dei mezzi pubblici o il trasporto privato dal domicilio alla sede scolastica e viceversa.

Ciascuna provincia, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, potrà ampliare il novero dei destinatari del servizio ovvero definire condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti.

Presentazione delle domande

L'accesso al servizio avviene a seguito di presentazione, al competente ufficio dei servizi sociali della provincia o dell'ambito territoriale di riferimento, di apposita domanda da parte del cittadino interessato se maggiorenne e capace o da parte dei suoi familiari. La domanda deve essere inviata per conoscenza anche all'istituto scolastico frequentato e deve essere inoltrata nei termini previsti per l'iscrizione all'anno scolastico successivo.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione necessaria per desumere le informazioni concernenti l'accertamento delle condizioni fisiche e psichiche dello studente, al fine di consentire un'attenta verifica circa la sussistenza dei presupposti e requisiti di accesso al servizio e precisamente:

- a. scheda dell'autonomia e/o diagnosi funzionale rilasciata dal competente servizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale attestante che lo studente non è autosufficiente ed è affetto da patologia che comporta l'impossibilità oggettiva ed assoluta di usufruire dei servizi pubblici di trasporto.
- b. certificazione medica attestante lo stato di handicap grave (L. 104/92) e/o di invalidità rilasciata dalla competente Commissione di accertamento dell'Azienda Sanitaria Locale;
- c. autocertificazione attestante l'impossibilità soggettiva e/o oggettiva dei genitori o di altri familiari conviventi ad effettuare il trasporto;
- d. ogni altra utile informazione per l'erogazione tecnica del servizio.

I competenti uffici dei servizi sociali si riservano di richiedere, se necessario, altre informazioni e documenti, anche d'ufficio, tra gli altri, al servizio sociale professionale competente, alla locale azienda sanitaria, all'ufficio scolastico provinciale e alla scuola interessata per la frequenza dello studente.

Le province, inoltre, nell'esercizio dei poteri di autonomia previsti dalla legge e in conformità a quanto previsto dalle presenti linee guida, possono introdurre ulteriori criteri di verifica della sussistenza dei requisiti di accesso al servizio.

Le Province, contestualmente allo svolgimento delle attività, avviano azioni di coordinamento e monitoraggio dei servizi di trasporto per verificare l'efficacia delle iniziative avviate, misurando e valutando gli interventi, alla luce degli ulteriori indirizzi regionali previsti, anche tramite apposita modulistica da far compilare alle famiglie.

Procedimento per l'accesso al Servizio

Il competente ufficio dei servizi sociali riceve le domande le esamina ed effettua i necessari accertamenti anche per la verifica del bisogno e delle modalità d'intervento o dell'impossibilità di soluzioni alternative.

L'ammissione è disposta dal Dirigente competente, compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione. Dovrà essere data priorità ai casi di maggior bisogno e di maggiore urgenza tenuto conto della patologia e della condizione socio-economica della famiglia di appartenenza.

Se necessario, ai fini dell'ammissione, il Dirigente può avvalersi della collaborazione dei preposti uffici dell'Azienda Sanitaria Locale, dell'Ufficio Scolastico Provinciale e degli uffici dei servizi sociali del comune o dell'ambito territoriale di riferimento.

Al fine di rendere trasparenti le modalità di accesso al servizio, ai sensi e per gli effetti della l. n. 241/90 e s.m.i., è stabilito in giorni trenta (30 gg.) il termine per l'accoglimento e il diniego della domanda a mezzo di provvedimento dirigenziale. Il termine è sospeso nel caso di richiesta d'integrazione alla domanda del cittadino.

Modalità di erogazione al Servizio

Il servizio prevede, di norma, fatta salva la valutazione del singolo caso, la presenza di accompagnatori a carico della provincia, oltre all'autista.

Laddove circostanze eccezionali lo richiedano e, in ogni caso, previa valutazione del singolo caso, potranno essere definite differenti modalità di erogazione del servizio.

Il provvedimento dirigenziale di ammissione al servizio indicherà anche gli orari, le fermate e la durata prevista per l'erogazione del servizio a favore di ciascun utente.

L'utente ha l'onere di segnalare con il massimo anticipo possibile, ogni variazione circa le date e gli orari del trasporto indicate nel provvedimento dirigenziale di ammissione, o la sospensione del servizio, con comunicazione al personale preposto.

Tariffe ed eventuale contribuzione

Trattandosi di un servizio a domanda individuale è prevista una compartecipazione al costo del servizio in proporzione alla situazione economica dello studente e del nucleo familiare di appartenenza.

Le tariffe relative al servizio medesimo e le modalità di compartecipazione al costo da parte dell'utente saranno definite annualmente da parte di ciascuna provincia (con delibera di Giunta o di Consiglio) in relazione al costo del servizio, alle risorse finanziarie disponibili, al numero ed alla tipologia di utenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del Reg. n. 4/2007.

Le tariffe, ove previste, sono corrisposte in soluzione bimestrale, con pagamento entro 30 giorni dalla data di emissione del bollettino di pagamento tenendo conto dei percorsi effettuati.

Le modalità di pagamento sono definite dal medesimo provvedimento, privilegiando metodologie che agevolino l'utenza e compatibilmente alle esigenze organizzative della struttura provinciale, e comunicate per tempo all'utenza.

In caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto, sulla base della procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 e ai sensi degli artt. 52, comma 6, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 3, comma 6, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e 17, comma 3, del regolamento generale delle entrate e il servizio sarà sospeso fino alla regolarizzazione.

Requisiti di qualità dei Servizi

Per l'espletamento dei servizi oggetto delle presenti Linee Guida, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 19/2006 e dell'art. 13 della L. 328/2000, le Province sono tenute a definire e pubblicare un'apposita Carta dei Servizi, che specifichi:

- le condizioni ed i requisiti di accesso al servizio;
- i percorsi e le opportunità offerte;
- gli standard di qualità del servizio;
- le modalità di partecipazione degli utenti e loro familiari;
- le forme di tutela degli aventi diritto;
- gli impegni dell'Ente ed eventuali programmi di miglioramento;
- il sistema delle sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.